

Discrepanza dati FCDE nel questionario del revisore: il warning della Corte dei conti

Scritto da Interdata Cuzzola | 28/02/2024

È necessario che l'organo di revisione, nel compilare i questionari e nel redigere le relazioni, adempia ad un preliminare dovere, e cioè quello di rendere informazioni "verificate" e corrispondenti ai dati effettivi: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 12/2024/PRSE, depositata lo scorso 22 febbraio, stigmatizzando la circostanza della discrepanza (ancorché minima) tra l'importo del FCDE indicato dal Revisore nel questionario e quello indicato in BDAP.

I giudici hanno ricordato che la corretta e veritiera compilazione dei questionari sui rendiconti degli enti locali risponde ad uno specifico obbligo di legge, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della Legge n. 266/2005, e ciò in quanto "Le "Linee guida" e il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale [...] anche per le Sezioni regionali di controllo nelle verifiche che, per espresso disposto normativo, sono dirette a rappresentare - agli organi elettivi degli enti controllati - la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente [...]. L'attività svolta dalle Sezioni regionali, in sinergia con quella di revisione contabile, costituisce un indispensabile supporto informativo per un'adeguata e completa rappresentazione dei profili gestionali di maggior rilievo (efficacia della spesa, livello di realizzazione delle politiche di settore, rischi connessi alle gestioni in disavanzo, misure correttive da adottare)>> (cfr. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, delib. n. 7/SEZAUT/2021/INPR). Tale "ausilio obbligato" deve essere svolto con la diligenza del mandatario, assicurando - ed assumendo la piena responsabilità al riguardo - la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse: ed infatti:

- ai sensi dell'art. 240 del TUEL, "I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario";
- ai sensi del postulato n. 5 (principio di veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell'Allegato 1 richiamato all'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 118/2011, "(..) I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile" (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, deliberazioni n. 41/2021/PRSE e n. 49/2018/PRSE).